



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VICE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo, il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 18 del 03.03.2021

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la fornitura di dati delle formalità PRA contenuti nel sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico.

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la fornitura di dati delle formalità PRA contenuti nel sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Viste:

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.”;

Visti:

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale;

Vista la Circolare n. 45 del 7/01/2021, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2021 - Indirizzi operativi" per la gestione nell’esercizio provvisorio;

Visto il D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, art. 56, che attribuisce alle Province la facoltà di istituire l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata “I.P.T.”;

Premesso:

che con deliberazione consiliare n. 371 del 06/08/1998 la Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) ha istituito il tributo locale “I.P.T.”;

che il presupposto tributario dell'imposta è la presentazione della formalità di iscrizione/trascrizione/annotazione al PRA di un veicolo immatricolato al Dipartimento Trasporti ("Motorizzazione") da parte dell'acquirente e che il gestore del PRA in via esclusiva è l'ACI (R.D. 29 Luglio 1927 n. 1814, istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi ACI);

che con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Roma n. 46 del 15/06/2016 è stato approvato il nuovo regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) entrato in vigore dal 01/01/2017, abrogando la precedente Delibera Consiliare n. 80 del 18/02/2005;

Considerato:

che l'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, "se non gestite direttamente, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico";

che l'art. 24 D.Lgs. 68/2011 stabilisce che, in attuazione dell'art. 15 della Legge 42/2009, alle Città metropolitane sono attribuiti il sistema finanziario ed il patrimonio delle Province soppresse nonché le fonti di entrata;

che l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 68/2011, prevede che "La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso";

Preso atto.

che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, emanato il 21.03.2013, recante l'approvazione delle nuove tariffe PRA, ha disciplinato anche la riscossione dell'imposta citata da parte dell'ACI prevedendone, la gratuità "ope legis";

che con nota, prot.n. 0000917/14 del 20.10.2014, il Segretario Generale dell'ACI ha comunicato che, alla luce delle sopravvenute modifiche normative, non era più necessaria la sottoscrizione di apposita Convenzione IPT con i singoli Enti Locali, chiarendo che l'ACI avrebbe garantito gratuitamente agli Enti le attività connesse allo svolgimento degli adempimenti di riscossione dell'IPT, come di seguito riepilogate:

- riscossione;
- contabilizzazione e riversamento;
- controllo sul corretto pagamento dell'Imposta in relazione alle tariffe vigenti al momento della presentazione della formalità;
- controllo dell'esistenza dei presupposti al momento della presentazione della formalità per godere di eventuali esenzioni e/o agevolazioni richieste dalla parte;
- attivazione dei recuperi di tipo cd. "ordinario", ossia derivante da possibili mancati rilievi da parte di ACI di un insufficiente, omesso, tardivo pagamento IPT da parte dell'utente. Pertanto, da tale attività sono esclusi i recuperi cd. "straordinari" ossia quelli derivanti da eventuali particolari delibere provinciali o da fatti/atti sopravvenuti in momenti successivi all'espletamento della formalità;
- rimborsi;
- fornitura dati IPT e fornitura Archivio IPT annuale;
- accesso al portale dei servizi IPT.

che con nota, prot. n. 1060 del 02/12/2014, trasmessa dall'ACI si confermava che le modalità di gestione e riscossione dell'imposta Provinciale di Trascrizione, a far data dal 01/01/2015, proseguivano nei medesimi termini e condizioni di quanto disposto dalla convenzione quadro UPI ACI 2010/2014, nonché delle rispettive specifiche convenzioni in vigore fino al 2014 tra ACI e le singole Province;

Visto:

che con determinazione n. 246 del 01/02/2021 avente ad oggetto la “Disciplina delle attività di gestione, liquidazione, riscossione, contabilizzazione controllo dell'I.P.T. per l'anno 2021 e affidamento ad ACI” si è proceduto a confermare anche per l'anno 2021 l'affidamento all'ACI PRA di Roma;

che l'affidamento per il corrente anno è avvenuto in continuità con l'annualità 2020 – per l'intera attività di gestione, contabilizzazione, liquidazione, riscossione e controllo dell'I.P.T. sulla base, senza alcuna esclusione, dei contenuti di servizio riportati nelle note del Segretario Generale dell'ACI sopra citate e di quanto previsto dal Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano di Roma n. 46 del 15/06/2016;

Considerato:

che l'Ente Città metropolitana di Roma Capitale ha necessità di ottenere ulteriori informazioni da ACI PRA ed ulteriore supporto in termini fornitura di dati specifici in merito alle entrate IPT che vanno oltre la semplice riscossione del tributo;

che la fornitura di tali specifici dati non rientra nelle attività ordinarie di ACI svolte a titolo gratuito richiamate nella sopra indicata determinazione n. 246 del 01/02/2021 avente ad oggetto la disciplina delle attività di gestione, liquidazione, riscossione, contabilizzazione controllo dell'I.P.T. per l'anno 2021 e affidamento ad ACI da parte della Città metropolitana di Roma Capitale;

che nell'ambito delle ulteriori informazioni da richiedere ad ACI vi rientrano anche tutti i dati di dettaglio finalizzati a contrastare eventuali fenomeni elusivi ed evasivi del riversamento dell'IPT di competenza dell'Ente, anche con riferimento al fenomeno migratorio delle sedi legali che ha interessato alcune società di noleggio verso province dotate di autonomia speciale al fine di godere della tariffa fissa, con conseguente perdita di gettito per l'Ente;

che la Città metropolitana di Roma Capitale per compiere le suddette attività ha necessità di conoscere i dati di dettaglio (targa e kw) relativi alle formalità registrate da determinati soggetti passivi anche in altri registri PRA oltre a quello di Roma e che l'accesso a tali dati è indispensabile al fine di verificare la correttezza dei versamenti del tributo IPT effettuati dai soggetti al fine anche di attivare eventuali azioni di recupero;

che la Città metropolitana di Roma Capitale per le finalità suesposte ha necessità di porre in essere una continua e proficua attività di collaborazione con l'ACI PRA in ordine alla gestione del tributo I.P.T. e, considerato che la stessa detiene le suddette basi informative, è necessario stipulare con ACI stessa una apposita convenzione, ai sensi della Legge 241/1990, al fine di disciplinare i termini di fruizione dei dati stessi;

che le attività di cui alla convenzione potranno anche riguardare prestazioni per elaborazioni aggiuntive di cui all'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 82/2005, relativamente alle quali è prevista la corresponsione a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI;

Preso atto:

che l'Automobile Club d'Italia – ACI, Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, C.A.P. 00185, tramite sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Città metropolitana di Roma Capitale, può mettere a disposizione per fini istituzionali i dati di dettaglio riguardanti le formalità IPT (prime iscrizioni e passaggi di proprietà) contenuti nel sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA), come sopra dettagliatamente descritti;

che tale convenzione è a titolo oneroso e prevede un canone annuo a titolo di rimborso di costo fisso su base annuale sostenuti dall'ACI e un costo per ogni singolo record fornito, decrescente a secondo dei volumi di fornitura dei dati richiesti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 82/2005;

Visto l'art. 15 della Legge 241/1990 che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

l'art. 50, comma, 2 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale;

Ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, con l'Automobile Club d'Italia al fine di poter ottenere le elaborazioni dei dati di dettaglio riguardanti le formalità IPT (prime iscrizioni e passaggi di proprietà) e tutte le altre informazioni analitiche contenute nel sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA), indispensabili per le opportune valutazioni, sia in termini di rendicontazione che prospettiche, per le necessità e finalità istituzionali dell'Ente;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell'U.C. “Ragioneria generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, parte integrante del presente atto,

1. di approvare lo schema di convenzione con l'Automobile Club d'Italia – ACI, Codice Fiscale n. 00493410583, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, come da allegato costituente parte integrante, per la fornitura di dati delle formalità PRA contenuti nel sistema informativo del pubblico registro automobilistico per le necessità e le finalità istituzionali dell'Ente;
2. di prevedere che le elaborazioni aggiuntive verranno rese da ACI ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 come indicato in convenzione;
3. di dare mandato alla Ragioneria Generale di predisporre i relativi atti amministrativi ai fini della sottoscrizione della convenzione in oggetto.

*Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando
in data 02.03.2021*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
SALVATORE PIGNATELLO

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
TERESA MARIA ZOTTA



**ALLEGATO AL DECRETO N. 18 DEL 03.03.2021
CHE SI COMPONE DI N. 8 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI DELLE FORMALITA' PRA
CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO**

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI DELLE FORMALITA' PRA
CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 che disciplina i contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituisce il Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto l'art. 50 comma, 2 del D. Lgs 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e il D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;

Considerato che la Controparte ha chiesto di poter disporre dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia;

Accertato che l'istante possiede, alla data della stipula della presente Convenzione, i requisiti necessari per il rilascio del servizio richiesto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato ACI), Codice Fiscale n. 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'ACI

E

_____ CITTA' METROPOLITANA DI ROMA _____ (di seguito denominata Controparte)

indirizzo _____

Città _____ Cap _____

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ PEC _____

rappresentata dal Sig. _____

nato il _____ a _____

Codice Fiscale _____ nella sua funzione di _____,

che dichiara di essere autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura di dati estratti dalla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) richiesti dalla Controparte per la verifica dei versamenti IPT effettuati dai soggetti e per le altre finalità connesse all'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali e con riferimento ai periodi di tempo dalla stessa indicati. Contenuti, frequenza e modalità della fornitura sono stabiliti ai successivi art. 3 e art. 4 della presente Convenzione.

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La Convenzione ha durata di quattro anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo in entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti. La Controparte ha la facoltà di recedere dalla Convenzione comunicando la sua volontà esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'ACI - Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che possa far venire meno i presupposti ed i requisiti della presente Convenzione, che ne comportino l'estinzione automatica.
2. L'ACI si obbliga, dietro corresponsione dei costi del servizio indicati all'art. 5, a fornire i dati di cui all'art. 1, con le modalità indicate all'art. 4 della Convenzione.

3. La Controparte si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 7 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni fornite riguardano i dati delle formalità di proprietà (quali ad esempio le prime iscrizioni e passaggi di proprietà) a favore dei soggetti e per il periodo di tempo di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4. MODALITÀ DI FORNITURA DEI DATI.

1. La gestione del servizio da parte di ACI, avrà luogo mediante l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3 e provvederà a renderli disponibili presso la Controparte, attraverso le modalità concordate.
2. L'eventuale ritardo o interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI, per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
3. Eventuali contestazioni relative alle forniture erogate, potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 30 giorni dall'invio delle stesse. Trascorsi i 30 giorni dalla data di consegna, l'elaborato si intenderà conforme a quanto richiesto dalla Controparte, la quale sarà tenuta al pagamento dei costi del servizio.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di *prestazione per elaborazioni aggiuntive di cui all'art. 50 comma 2 del D.Lgs 82/2005*, è concesso dietro pagamento degli oneri sotto indicati, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'ACI:
 - 2.375,935 Euro, oltre IVA, a titolo di rimborso costo fisso su base annuale, a fronte della possibilità per la Controparte di ottenere il collegamento telematico alla Banca dati per la consultazione dei versamenti IPT effettuati e la possibilità di accedere alle altre informazioni necessarie per le attività istituzionale della polizia metropolitana;
 - 0,171 Euro, oltre IVA, per ogni singolo record fornito, per la fornitura di dati estratti, per un numero di record fino a 100.000 unità su base annuale;

- 0,057 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, per la fornitura di dati estratti, oltre ai primi 100.000, per un numero di record compreso tra 100.001 e 500.000 unità su base annuale;
- 0,046 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, per la fornitura di dati estratti, oltre ai primi 500.000, per un numero di record compreso tra 500.001 e 1.000.000 unità su base annuale;
- 0,035 Euro, oltre IVA, per ogni successivo record fornito, per la fornitura di dati estratti, oltre al primo 1.000.000, per un numero di record superiore a 1.000.000 su base annuale.

ARTICOLO 6. VARIAZIONI DELLE TARIFFE.

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione agli importi di cui all'art. 5, correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di gestione o da significative innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 ed entro il termine del 30 novembre, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

ARTICOLO 7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. L'ACI emetterà fattura con cadenza trimestrale nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre. L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura, su c/c BNL (IBAN IT8100100503211000000200004 BNLITRR), indicando la causale al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. L'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
2. Se la Convenzione è sottoscritta nel mese di gennaio, il canone è dovuto per intero. Se la Convenzione è sottoscritta nel corso dell'anno, solo per il primo anno e solo per gli utenti che sottoscrivono per la prima volta la presente Convenzione con ACI, il canone è addebitato in base ai ratei mensili calcolati dal mese di sottoscrizione, che è compreso nel calcolo, alla fine dell'anno. Dal secondo anno, il canone è dovuto per intero. In tutti questi casi, il canone sarà addebitato all'atto di emissione della prima fattura utile.

3. In caso di recesso della Controparte, da comunicarsi con pec, il canone non sarà dovuto dal trimestre successivo a quello di comunicazione del recesso stesso.
4. Qualora le fatture non vengano saldate entro il termine di cui al comma precedente, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora legali. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
5. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, l'ACI ha facoltà di sospendere il servizio e riattivarlo solo dopo il pagamento di tutte le fatture non saldate.
6. Eventuali contestazioni relative alle fatture emesse potranno essere eccepite a mezzo PEC entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

ARTICOLO 8. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per le finalità indicate all'art.1.
2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.
3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica o su piattaforme di "cloud computing", o registrarle in banche dati, proprie o di terzi, per successive rielaborazioni attraverso l'uso di tecniche che permettano la profilazione dei soggetti interessati.
4. E' vietata la pubblicazione dei dati desunti dalla banca dati centrale del PRA salva espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve comunque contenere l'indicazione della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
5. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 9. RISERVA DI PROPRIETÀ.

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base

informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITÀ.

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.
2. L'ACI resta inoltre sollevato da ogni responsabilità per ritardi nell'esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di elaborazione dati, per malfunzionamento delle apparecchiature, per cause di forza maggiore o per fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione.
3. I dati dovranno essere finalizzati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni previste per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1 della presente Convenzione; l'accertamento di un uso dei dati finalizzato ad altro scopo comporterà l'immediata sospensione del servizio e potrà dare luogo a conseguenze civili e penali.
4. Oltre alle cause di cessazione previste nella Convenzione stipulata con la Controparte, il Segretario Generale dell'ACI, o altro Dirigente ACI da questi delegato, può recedere dalla Convenzione, sospenderla, o limitarla per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

ARTICOLO 11. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nell'esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 12. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le eventuali spese di registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. I dati personali riportati nella presente Convenzione verranno trattati dalle Parti esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo non superiore ai dieci anni.
4. La presente Convenzione verrà archiviata in formato digitale presso ACI – Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.

Data e firma

Data e firma

L' ACI

La Controparte

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (Durata della Convenzione), 4 (Modalità di fornitura dei dati), 6 (Variazione delle tariffe), 7 (Modalità di pagamento), 8 (Divieto di alienazione e cessione dei dati), 10 (Responsabilità), 11 (Modifiche e Foro competente). =====

Data e firma
La Controparte